

# **LA DIFESA DELLA PATRIA E LA DIFESA CIVILE NON ARMATA E NONVIOLENTA**

Giorgio GIANNINI

- LA DIFESA DELLA PATRIA SECONDO LA COSTITUZIONE

- IL SERVIZIO CIVILE COME MODALITA' ALTERNATIVA DELL'OBBLIGO DI  
DIFESA DELLA PATRIA

- IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE COME ADEMPIMENTO DEL DOVERE  
COSTITUZIONALE DI *SOLIDARIETA'* ?

- LA DIFESA CIVILE NON ARMATA E NONVIOLENTA

- LA DIFESA CIVILE NON ARMATA E NONVIOLENTA SECONDO IL *COMITATO PER  
LA DCNAN*

- IL COMITATO CONSULTIVO PER LA DIFESA CIVILE NON ARMATA E  
NONVIOLENTA

- LA DIFESA CIVILE NON ARMATA E NONVIOLENTA NELLA FORMAZIONE DEL  
SERVIZIO CIVILE

## LA DIFESA DELLA PATRIA SECONDO LA COSTITUZIONE

La nostra Costituzione, entrata in vigore il 1 gennaio 1948, stabilisce all'art.52, 1° comma, posto tra i *Diritti e Doveri* dei Cittadini, che “*La difesa della Patria<sup>1</sup> è sacro dovere del cittadino*”. Pertanto, la difesa dello Patria è un dovere fondamentale per tutti i cittadini, senza alcuna distinzione, né di età, né di sesso, né tanto meno sulla base del reddito o delle opinioni politiche e religiose.

In questo modo si dà concreta attuazione al *principio di uguaglianza di tutti i cittadini*, senza alcuna distinzione, affermato solennemente nella stessa Costituzione, all'art.3, che è posto tra i *Principi Fondamentali*, che non possono essere oggetto di revisione costituzionale. Pertanto, tutti i cittadini italiani, senza distinzione di alcun genere, devono contribuire alla difesa del nostro Paese, attivamente e ciascuno secondo le proprie possibilità e capacità.

L'art. 52 della Costituzione non specifica però cosa si deve intendere per “difesa” ed in quale modo questa si deve realizzare. E' quindi possibile, in linea di principio ed in conformità con il dettato costituzionale, una “difesa” che non sia esclusivamente “armata”, anche per permettere la partecipazione alla “difesa della Patria“, da parte di quei cittadini che non sono in grado di usare le armi, sia perché “non possono usarle” ( ad esempio per la loro età o semplicemente perchè non le sanno usare) o perché “non vogliono usarle” , per i loro convincimenti religiosi, filosofici, morali ed anche politici ( come per gli obiettori di coscienza). La Legge Costituzionale 18.10. 2001 n. 3, di riforma del Titolo V, Parte II della Costituzione, che ha modificato l'art.117 della Costituzione, affidando alla competenza legislativa delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano tutte le materie non estesamente riservate alla competenza legislativa esclusiva o concorrente dello Stato, ha previsto tra le materie riservate allo Stato, la “difesa e Forze Armate, sicurezza dello Stato, armi, munizioni ed esplosivi” (art.

---

<sup>1</sup> Innanzitutto per *Patria* (termine enfatico che si usava nelle Costituzioni dell'Ottocento) non si intende più semplicemente il Territorio Nazionale, delimitato da confini, ma anche la Collettività nazionale, formata dalle persone che vivono nel Territorio Nazionale, e le Istituzioni democratiche che reggono lo Stato –Paese. Secondo le Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale, emanate il 4 aprile 2006 dal Direttore dell'UNSC, anche “*l'ambiente, il territorio, il patrimonio culturale, storico ed artistico, sono parti costitutive della Patria e come tali vanno difese. La Patria è inoltre rappresentata dall'insieme delle Istituzioni democratiche, dal loro ordinamento, dai valori e dai principi costituzionali di solidarietà sociale*”.

117, 2° comma. lettera d ). Si distingue, quindi, tra “difesa “ e “Forze Armate” e pertanto il concetto di “difesa “ non si identifica con quello di “difesa armata”, praticata dalle Forze Armate. Ne consegue quindi la legittimità costituzionale di una “difesa” che non comporti l’uso delle armi e che sia in sintonia con l’art. 11 della Costituzione.<sup>2</sup>

In questo senso si deve esaminare il dispositivo del 2° comma dell’art.52 della Costituzione, secondo il quale “ *Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge*”. Ne deriva infatti che la prestazione del servizio militare non è un obbligo costituzionale assoluto, valido per tutti ed in qualunque circostanza, ma le modalità ed i limiti della sua obbligatorietà sono stabilite dalla Legge. In particolare, la legge sulla Leva Militare stabilisce le modalità ed i limiti della coscrizione obbligatoria, prevedendo le cause di esonero e di dispensa dal servizio militare di leva, peraltro obbligatorio solo per i cittadini maschi che abbiano una determinata età e siano in determinate condizioni fisiche e quindi siano stati dichiarati “abili” alla visita di leva e di conseguenza “arruolati” per la prestazione del servizio militare.

Alcune Leggi, negli anni settanta, hanno stabilito la possibilità per i cittadini “arruolati” di adempiere all’obbligo del servizio militare, prestando un servizio diverso da quello militare. Ci riferiamo alla Legge 15.12.1972 n. 772 , recante “*Norme per il riconoscimento dell’obiezione di coscienza*”, che ha introdotto, anche a seguito di lunghe lotte attuate dagli obiettori di coscienza, che rifiutavano per motivi religiosi, filosofici, morali di portare o di usare le armi, il “*servizio civile sostitutivo*”, che all’inizio era di durata superiore di ben 8 mesi al servizio militare di leva. Ci riferiamo inoltre alla Legge 38 del 1979, che ha previsto la prestazione di un “servizio civile volontario” all’estero, in un Paese in via di sviluppo, anch’esso all’inizio più lungo rispetto al servizio militare.

Pertanto, in base al 1° ed al 2° comma dell’art. 52 della Costituzione, consegue che mentre “ la difesa della Patria è sacro dovere” di ogni cittadino, senza alcuna distinzione, il servizio militare di leva è obbligatorio solo nei limiti e nei modi previsti dalla Legge sulla Leva ed altre Leggi hanno previsto modalità diverse di prestazione ( *servizio civile sostitutivo* degli obiettori di coscienza, previsto dalla

---

<sup>2</sup> ,L’art. 11 della Costituzione, posto tra i Principi Fondamentali, stabilisce che “ *L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali*”.

legge 772 del 1972, ed il *servizio volontario civile* all'estero, previsto dalla Legge 38 del 1979).

All'illustrazione del *Dovere di difesa della Patria*, è dedicato il Modulo n. 3, sugli 11 previsti, delle *Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile*, emanate dal Direttore dell'UNSC il 4 aprile 2006.

## **IL SERVIZIO CIVILE COME MODALITA' ALTERNATIVA DELL'OBBLIGO DI DIFESA DELLA PATRIA**

Il rapporto tra il 1° ed il 2° comma dell'art. 52 della Costituzione è stato chiarito espressamente dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 64 del 24.5.1985 (relativa alla legge 772 del 1972 sull'obiezione di coscienza), la quale, riprendendo la precedente sentenza n. 53 del 1967, ha stabilito che “ *per tutti i cittadini, senza esclusioni, la difesa della Patria rappresenta un dovere collocato al di sopra di tutti gli altri, cosicché esso trascende e supera lo stesso dovere del servizio militare. Di conseguenza, questo servizio, nel quale non si esaurisce, per i cittadini, il sacro dovere di difesa della patria, ha una sua autonomia concettuale ed istituzionale rispetto al dovere patriottico contemplato nel primo comma.*”. Più avanti, la Suprema Corte afferma che “ *mentre il dovere di difesa è inderogabile, nel senso che nessuna legge potrebbe farlo venire meno, il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi previsti dalla legge.*” La Corte infine afferma che il dovere di difesa della Patria è “ *ben suscettibile di adempimento attraverso la prestazione di adeguati comportamenti di impegno sociale non armato,*” e che “ *a determinate condizioni il servizio militare armato può essere sostituito con altre prestazioni personali di portata equivalente, riconducibili anch'esse all'idea di difesa della Patria.*”

Pertanto, la Legge 8.7. 1998, n. 230, recante “*Nuove norme in materia di obiezione di coscienza*”, che ha sostituito la legge 772 del 1972, ha previsto, all'art. 1, per i cittadini che, “*per obbedienza alla coscienza*”, si oppongono “*all'uso delle armi e non accettano l'arruolamento nelle Forze Armate...un servizio civile, diverso per natura ed autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei Principi Fondamentali della Costituzione.*”

Così, la Legge 6.3.2001 n. 64, relativa alla “*Istituzione del Servizio civile nazionale*”, ha previsto all’art.1, 1° comma, punto a) che il Servizio civile nazionale è finalizzato “*a concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della patria con mezzi ed attività non militari*”. Questo principio è stato ribadito nel Regolamento di attuazione, approvato con il Decreto Legislativo 5.4.2002 n. 77, che all’art. 1, 1° comma, stabilisce che il Servizio civile nazionale è “*una modalità operativa concorrente ed alternativa di difesa dello Stato, con mezzi ed attività non militari*”.

Anche la Corte Costituzionale, con la Sentenza 8 luglio 2004 n. 228, in risposta ad un ricorso attivato dalla Provincia Autonoma di Trento, ha stabilito che il *Servizio civile nazionale*, pur configurandosi “*come l’oggetto di una scelta volontaria, che costituisce adempimento al dovere di solidarietà ( art. 2 della Costituzione), nonché di quello di concorrere al progresso materiale e spirituale della società (art. 4, 2° comma, della Costituzione).... tende a proporsi come forma spontanea di adempimento del dovere costituzionale di difesa della Patria... ben potendo essere adempiuto il dovere costituzionale di difesa della Patria anche attraverso comportamenti di tipo volontario*”.

### **IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE COME ADEMPIMENTO DEL DOVERE COSTITUZIONALE DI SOLIDARIETA’ ?**

Con la Legge Delega 14.11.2000 n. 331 (per la riforma delle FF. AA. in senso professionale, attuata con il Decreto Legislativo 215 del 2001, modificato dal Decreto Legislativo 236 del 2003) è stato sospeso in tempo di pace, a partire dal gennaio 2005, l’obbligo del servizio militare, che pertanto da quell’anno, è diventato riservato solo ai cittadini, uomini e donne, che ne facciano richiesta e che siano in possesso di determinati requisiti fisici e di età. Di conseguenza, venendo meno l’obbligatorietà del Servizio militare, è decaduto il presupposto del Servizio civile sostitutivo, prestato dagli obiettori di coscienza in sostituzione del Servizio militare di leva. E’ rimasto quindi solo il Servizio civile nazionale, su base volontaria, prestato per un periodo di 12 mesi, dai ragazzi e dalle ragazze, dai 18 a 26 anni (in origine 28 anni), ai sensi della Legge 64 del 2001.

Alcuni studiosi <sup>3</sup> hanno pertanto ritenuto che il Servizio civile nazionale, non avendo più alcun collegamento con la prestazione militare derivante dalla coscrizione obbligatoria, sia un servizio del tutto diverso da quello prestato dagli obiettori di coscienza, avendo perso ogni connessione con la “difesa”, una volta cessato l’obbligo di prestazione del servizio militare e con esso la prestazione di prestazioni equivalenti, e pertanto non sia più riconducibile all’obbligo costituzionale di “difesa della Patria”, come era il Servizio civile prestato dagli obiettori di coscienza, bensì all’obbligo costituzionale di “solidarietà”, previsto dall’art. 2 della Costituzione.

Di diverso avviso è però la *Corte Costituzionale*, che con la *Sentenza 8 luglio 2004 n. 228*, esposta in precedenza, ha stabilito che il “*servizio civile nazionale è una forma di adempimento del dovere costituzionale di difesa della Patria*”. Afferma inoltre che il dovere di difesa della Patria si ricollega al dovere di solidarietà sancito dall’art. 2 della Costituzione, nel senso che il primo (previsto dall’art. 52, ubicato tra i Diritti e Doveri dei cittadini) è una specificazione dell’altro, previsto dall’art. 2, posto tra i Principi Fondamentali della Costituzione).

Di conseguenza, alcuni studiosi <sup>4</sup> hanno affermato che come esisteva, fino al 2004 (cioè fino all’entrata in vigore della Legge 331 del 2000 relativa alla sospensione dell’obbligo del servizio militare con la trasformazione delle FF. AA. in uno strumento professionale) un perfetto parallelismo tra il Servizio militare ed il Servizio civile sostitutivo prestato dagli obiettori di coscienza, ora, dal 2005, esiste un perfetto parallelismo tra il Servizio militare volontario ed il Servizio civile nazionale (volontario), tanto più che l’art. 2, 3° comma, lettera b) della Legge 64 del 2001 stabilisce che la “determinazione del trattamento giuridico ed economico dei volontari in servizio civile” deve essere fatta “tenendo conto del trattamento riservato al personale militare volontario in ferma annuale”, naturalmente “nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al Fondo nazionale per il servizio civile”. Ciononostante, alcuni autori continuano ad affermare che il servizio civile nazionale è riconducibile non più al dovere di difesa della patria,

---

<sup>3</sup> Pierluigi Consorti, *Dal “vecchio” al “nuovo” servizio civile: profili giuridici*, in AA.VV. *Senza armi per la pace. Prospettive del “nuovo” servizio civile* (a cura di P. Consorti), Edizioni Plus-Università di Pisa, Pisa, 2003.

<sup>4</sup> Rodolfo Venditti, *Servizio civile volontario e Difesa civile non armata e nonviolenta*, in *La Nonviolenza è in cammino*, n. 919, del 4.5.2005.

ma al dovere costituzionale di “solidarietà” (previsto dall’art. 2 della Costituzione), anche facendo riferimento al disposto dell’art. 1, 1° comma, lettera b) della Legge 64 del 2001, secondo il quale il Servizio civile nazionale è finalizzato a “favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale”, essendo venuta meno la previsione della lettera a) dello stesso 1° comma dell’art. 1, secondo la quale il servizio civile nazionale era finalizzato a “concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari”, in seguito alla sospensione dell’obbligatorietà del servizio militare.<sup>5</sup>

### LA DIFESA CIVILE NON ARMATA E NONVIOLENTA

Quando si parla di “difesa” si deve riflettere non solo “da chi” ( o “da che cosa”) ci si deve difendere, ma soprattutto sul “come “ ci si deve difendere. Infatti, è sempre più evidente che non si può più usare solo la tradizionale “difesa militare armata” (cioè la difesa affidata solo ai militari, che ormai sono tutti dei “professionisti”), ma occorre servirsi anche di nuove metodologie di difesa, che possano essere utilizzate da tutti i cittadini ( dato che la difesa è “sacro dovere” di ogni cittadino, come stabilito dall’art. 52. 1° comma, della Costituzione) e che siano anche più adatte per la soluzione giusta e duratura dei conflitti.

Pertanto, è necessario ridefinire il concetto di Difesa, facendo le seguenti considerazioni:

- la sicurezza del Paese non è garantita con le armi, nemmeno con quelle più potenti;<sup>6</sup>
- le crisi, nazionali o internazionali, sono sempre più complesse e quindi più

---

<sup>5</sup> Pierluigi Consorti, *Legislazione del Terzo Settore*, Edizioni Plus-Università di Pisa, Pisa, 2005.

<sup>6</sup> Le cosiddette “armi di distruzione di massa”, provocano spesso la paura di un’aggressione negli altri Stati e quindi possono far precipitare le crisi verso esiti catastrofici, invece di risolverle. La sicurezza dello Stato si può ottenere creando le condizioni per ottenere la fiducia degli “altri Stati”: questa si può ottenere da un lato attraverso l’adozione di una politica di non allineamento e di rinuncia agli armamenti offensivi e dall’altro sviluppando una rete di relazioni basate sulla solidarietà e la cooperazione internazionale. In pratica, il Paese che svolge un ruolo attivo per la promozione della pace nella Comunità internazionale, ottiene la stima e la simpatia degli altri Stati e questo inibisce molto le minacce di un’aggressione esterna.

difficili a risolversi;<sup>7</sup>

- i conflitti, anche per questa loro maggiore complessità, è meglio prevenirli, per evitare sfocino, attraverso una escalation difficilmente controllabile, in immani distruzioni, non solo di vite umane e di beni, ma anche del tessuto sociale, che poi è molto difficile ricostruire;
- si deve costruire una nuova immagine del nemico, visto come avversario, con il quale cercare il dialogo ed il confronto per indurlo a desistere dall'aggressione;<sup>8</sup>
- è fondamentale l'intervento dei civili, come "terze parti" che non hanno preso parte al conflitto <sup>9</sup>, per salvaguardare la convivenza pacifica o per ricostruirla dopo le lacerazioni della guerra.

A questi problemi può dare una soluzione la *Difesa Civile Non Armata e Nonviolenta*, chiamata in Italia <sup>10</sup> *Difesa Popolare Nonviolenta (DPN)*, la cui attuazione è conforme all'art.52 della Costituzione, come scritto in precedenza, e

---

<sup>7</sup> Le crisi sono più complesse perché spesso sono originate da più situazioni di conflitto oppure vi convivono più conflitti, ad esempio a carattere etnico e/o religioso e lotte per il controllo delle risorse primarie e/o strategiche (oggi quelle energetiche- il petrolio- domani quelle idriche ).

<sup>8</sup> Gandhi ha affermato che si deve mantenere il conflitto al livello più basso possibile, evitando di accrescere la tensione e cercando di non creare barriere e divergenze insormontabili con l'avversario, in modo da avere un confronto con lui per trovare un accordo e per trovare una "via di uscita" onorevole dal conflitto.

<sup>9</sup> Anche se i militari hanno un ruolo positivo nelle situazioni di conflitto armato, per far cessare le ostilità ed imporre e mantenere, con le armi, il "cessate il fuoco" ,necessario per le trattative per la pace, solo dei civili esperti nel campo della prevenzione e della "gestione costruttiva dei conflitti", possono facilitare una soluzione giusta e duratura della crisi ed in particolare attuare la riconciliazione tra le opposte fazioni in lotta e la ricostruzione del tessuto sociale. Al riguardo, Jean Marie Muller sostiene che la fine della guerra non mette fine al conflitto, ma solo agli scontri armati ed alle distruzioni; però, solo gli interventi di civili possono risolvere il conflitto, avviando un concreto processo di pace.

<sup>10</sup> La Difesa Civile Non Armata e Nonviolenta è indicata nei vari Paesi con nomi diversi, che possono avere anche significati parzialmente diversi. In inglese è denominata *Social Defence*, *Nonviolent Defence* o *Civilian Defence*; in tedesco *Sozial Verteidigung*; in francese *Défense nonviolente*, *Défense Civile* o *Défense Populaire Nonviolente*. Appunto questo ultimo termine è stato utilizzato negli studi dai nonviolenti italiani.



la cui sperimentazione è prevista dall'art. 8 della Legge 230 del 1998 sull'obiezione di coscienza.

La DPN è una forma di difesa non militare e non armata, che consiste in strategie, tecniche ed azioni attuate dalla popolazione o da gruppi specializzati in caso di aggressione militare esterna (invasione) o di una involuzione autoritaria interna (o colpo di stato) allo scopo di difendere l'indipendenza, la libertà e le istituzioni democratiche del proprio Paese.

## **LA DIFESA CIVILE NON ARMATA E NONVIOLENTA SECONDO IL *COMITATO PER LA DCNAN***

Il *Comitato di consulenza per la difesa civile non armata e nonviolenta*, costituito con Decreto 18.2.2004 del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha pubblicato il 30.1.2006 il Documento "*La Difesa civile non armata e nonviolenta*" (*DCNAN*) allo scopo di dare una definizione condivisa della stessa *DCNAN* e quindi attuare il disposto dell'art. 8, 2° comma, lettera e) della Legge 230 del 1998.

In primo luogo, nel Documento si afferma che l'espressione *DCNAN* aggiorna e specifica l'espressione, cara ai nonviolenti italiani della *Difesa popolare nonviolenta (DPN)*, intesa dalla maggior parte degli studi e della pubblicistica come "difesa da una aggressione esterna o interna con mezzi non militari o non armati". Infatti, la *DCNAN* indica qualcosa di più della semplice "difesa senza armi", in quanto trova la sua "*principale ragion d'essere nella scelta a vantaggio della nonviolenza, prima ancora che nella più modesta scelta dell'alternativa disarmata rispetto a quella armata*". La *DCNAN* punta quindi ad una trasformazione nonviolenta dei conflitti.

Nel Documento si afferma inoltre che il riferimento alla nonviolenza "coinvolge scelte personali e collettive" e che l'opzione alla nonviolenza è "intesa come elemento forte di giudizio politico, sociale ed etico". A sostegno di questa affermazione è espressamente citata il contenuto enunciato nella Carta del Movimento Nonviolento, scritta dal suo fondatore Aldo Capitini, uno dei primi teorici della nonviolenza in Italia.

Più avanti, il Documento afferma che la *DCNAN* "*non riguarda esclusivamente una diversa modalità di gestione dei conflitti internazionali, ma costituisce un punto di riferimento anche in relazione alla gestione dei conflitti interni, ai*

possibili livelli macro o meso, primariamente con riferimento a quelli di carattere sociale”.

Sviluppando questo concetto, si afferma che “*il SCN agisce in situazioni di degrado (sociale, ambientale, culturale...) e pertanto in contesti in cui sono presenti in forma più o meno esplicita, aspetti di violenza*”, per cui il suo compito non è tanto quello di intervenire in modo assistenziale, quanto quello di misurarsi con aspetti della violenza, che richiedono azioni di riconciliazione e di pacificazione (tra persone, tra comunità...) ....”*che a loro volta si sostanziano in forme di prevenzione e trasformazione dei conflitti*”.<sup>11</sup>

Attualmente, uno degli strumenti su cui si fa più affidamento per la prevenzione e la trasformazione costruttiva dei conflitti, sono i *Corpi Civili di Pace*, la cui costituzione è prevista in vari documenti del Parlamento Europeo e dell’ONU, anche se con diversi nomi (Caschi Bianchi.....). Ad essi fa riferimento anche il Documento sulla DCNAN emanato il 30.1.2006 del Comitato Consultivo per la DCNAN.

Negli ultimi mesi, si è aperta una nuova fase di confronto – dialogo tra le Istituzioni (Ministero degli Affari Esteri), le Associazioni pacifiste e nonviolente ed alcuni Enti di Servizio civile, che potrebbe portare, entro il prossimo anno (2008), alla costituzione di un Contingente italiano di Corpi Civili di Pace operante in uno più Paesi, ancora da definire.

## **IL COMITATO CONSULTIVO PER LA DIFESA CIVILE NON ARMATA E NONVIOLENTA**

In attuazione della Legge 8.7.1998 n. 230 recante “*Nuove norme in materia di obiezione di coscienza*”, che all’art.8, 2° comma, lettera e), prevede tra i compiti dell’Ufficio nazionale per il servizio civile (UNSC), quello di “*predisporre, di concerto con il Dipartimento della protezione Civile, forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e nonviolenta*”, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con Decreto del 18.2.2004, ha costituito il Comitato di consulenza per la difesa civile non armata e nonviolenta“ con il compito di

---

<sup>11</sup> Questa affermazione è molto importante perché riprende quanto affermato dai nonviolenti italiani, tanto che il rappresentante del Ministero della Difesa in seno al Comitato ha fatto verbalizzare il proprio dissenso.

*elaborare analisi, predisporre rapporti, promuovere iniziative di confronto e ricerca al fine di individuare indirizzi e strategie di cui l'Ufficio nazionale per il servizio civile possa tener conto nella predisposizione di forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e nonviolenta".*(art. 1 Decreto).

Il Comitato è stato formalmente insediato l'11 maggio 2004, dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, con delega al Servizio Civile, a Palazzo Chigi, sede della Presidenza del Consiglio. Ne fanno parte 16 membri, di cui 6 in rappresentanza di Ministeri ed Enti pubblici e 10 in rappresentanza degli Enti di Servizio civile, del Mondo Accademico e delle Associazioni dell'area pacifista o esperti della materia. Presidente è stato eletto il Prof. Antonino Drago, docente dell'Università di Napoli, esperto di Difesa popolare nonviolenta., il quale però ha rassegnato le dimissioni nel febbraio 2005 per i contrasti sorti all'interno del Comitato. Anche altri componenti di sono dimessi.

Il Presidente del Comitato è diventato quindi, il 25. 2.2005, il Prof. Pierluigi Consorti, docente all'Università di Pisa, che ne era il Vice Presidente.

Questo Comitato è stata il primo organismo pubblico, costituito a livello internazionale, per la ricerca sulla *difesa civile non armata e nonviolenta* ed ha avuto una dotazione finanziaria consistente, di 400.000,00 euro (raddoppiata rispetto alla previsione iniziale).

Il Comitato ha approvato un programma di attività, presentato nell'ottobre 2004 all'UNSC, che è stato realizzato solo in parte, anche per la situazione di crisi venutasi a creare al suo interno. In particolare, ha proposto all'UNSC la definizione dei criteri per la proposizione dei progetti di Servizio civile nazionale finalizzati alla realizzazione di esperienze di DCNAN all'estero, nelle aree di crisi in cui erano presenti missioni militari italiane, in collegamento con gli organismi militari per garantire la sicurezza dei volontari.

Il Comitato ha inoltre organizzato il 19 maggio 2005, a Roma, il Seminario “*L'evoluzione del principio costituzionale del sacro dovere di difesa della Patria alla luce della giurisprudenza costituzionale*”, i cui atti sono stati pubblicati nel 2006. Ha infine elaborato le modalità per la costituzione di un “Registro”, in cui iscrivere i ricercatori esperti sulla DCNAN.

Un altro organismo con funzioni consultive dell'UNSC in materia di *difesa civile non armata e nonviolenta*, è la *Consulta nazionale per il servizio civile*, prevista

dalla Legge 230 del 1998, all'art. 10, 2° comma, come stabilito espressamente dal successivo 4° comma dello stesso art. 10 della Legge 230.

## **LA DIFESA CIVILE NON ARMATA E NONVIOLENTA NELLA FORMAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE**

Poiché la sperimentazione della *Difesa civile non armata e nonviolenta (DCNAN)* è una delle finalità dell'UNSC, come previsto espressamente dall'art. 8, 2° comma, lettera e), essa deve avere un ruolo importante nella formazione dei giovani in servizio civile nazionale. Così, nelle *Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile*, emanate dal Direttore dell'UNSC il 4 aprile 2006, uno degli 11 Moduli previsti per la formazione generale, prevista dall'art. 11 del Decreto legislativo 77 del 2002, e quindi obbligatoria, per i giovani in servizio civile nazionale, di almeno 30 ore, è dedicato appunto alla DCNAN, e precisamente il Modulo 4, con una formazione di almeno 2 ore.

Le *Linee guida per la formazione generale*, articolata in 5 tappe (dal concetto di difesa della Patria alla storia dell'obiezione di coscienza ed ai diritti e doveri dei giovani in servizio civile), sono obbligatorie e quindi vincolanti per tutti i progetti di servizio civile nazionale, qualunque sia la natura specifica del servizio che l'Ente intende far svolgere ai giovani in servizio civile e che gli stessi dovranno prestare.

In particolare, nelle *Linee guida* si precisa: che “la formazione generale è un elemento strategico per ... assicurare il carattere unitario, nazionale del servizio civile”; che le stesse *Linee guida* sono “una sorta di principi che... indicano un modello che tutti gli Enti dovranno impegnarsi a rispettare nella loro attività di formazione” e che “indicano i contenuti minimi necessari cui al formazione generale dovrà attenersi”; che i “volontari sono obbligati a frequentare i corsi per la formazione generale e specifica”, che devono avere una durata minima di 80 ore.